

**CONTRATTO DI COMODATO**

**TRA**

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, capitale sociale € 31.525.279.633,00 (trentunomilairdicinquecentoventicinquemilioniduecentosettantanovemilaseicentotrentatré/00) interamente sottoscritto e versato; codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01585570581, P. IVA 01008081000, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) di Roma al n. 758300 (società per azioni con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA a norma dell'art. 2497 *sexies* del codice civile e del D.Lgs. n. 112/2015), di seguito più brevemente denominata "RFI", ovvero "COMODANTE" - per la quale interviene Ferservizi S.p.A., con sede in Roma-Piazza della Croce Rossa, 1- capitale sociale € 8.170.000,00 (ottomilionicentosettantamila/00) interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma-codice fiscale e P. IVA 04207001001 R.E.A. 741956 (società per azioni con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di RFI in virtù del contratto per Servizi Immobiliari sottoscritto in data 11 aprile 2013 e rubricato al N° 1/2013-Rubrica Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A.-Direzione Affari Legali e Societari e, per essa, la/il responsabile *pro tempore* della Zona Territoriale di ....., in persona della/del ....., nata/o a ..... il gg/mese/anno giusti i poteri alla/o stessa/o conferiti con procura rilasciata dall'Amministratore Delegato *pro tempore* di Ferservizi S.p.A. per atti Notaio

..... classificata al numero ..... Rogito .....

**E**

il **Comune di CASORATE SEMPIONE** ( VA ) codice fiscale e partita Iva  
.....con sede in Via E. De Amicis, 7 Codice Fiscale .....,  
partita IVA ....., in persona di....., nella sua qualità di  
....., il/la quale esibisce documento di identità:  
..... numero ..... rilasciato da ....., di  
seguito anche più brevemente denominata/o “COMODATARIO” o,  
singolarmente, come la "Parte" e, congiuntamente, come "le Parti".

**Premesse**

- Il Comune di di Casorate Sempione, con nota del 4.7.2016, prot. nr. 8057, ha chiesto il rinnovo del contratto di comodato Rep. n. 065/2010, scaduto il 22/02/2014, per i locali nella stazione di Casorate Sempione per svolgervi attività sociali e di pubblico interesse e l'integrazione di ulteriori immobili;
- RFI ha accolto le richieste di rinnovo e di integrazione e ha consegnato al Comune, in data.....gli ulteriori immobili.;
- RFI è interessata ad incentivare iniziative sul territorio mirate ad una maggiore fruibilità ed alla riqualificazione degli spazi nelle stazioni ferroviarie, nell'ambito degli accordi sottoscritti con la Regione Lombardia
- è interesse di RFI e dell' Ente Locale evitare che l' inutilizzo della stazione di Casorate Sempione determini nel tempo un degrado architettonico ed ambientale e che l'Ente Locale intenda quindi riqualificarne la presenza sul

territorio, anche mediante l' impegno di assicurare il collegamento tra stazione ed il trasporto urbano ed extraurbano;

- che il rappresentante dell'Ente Locale sottoscrive il contratto per conto e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo;

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con nota della Direzione Territoriale Produzione (DTP) di Milano n°..... del ..... ha richiesto la stipulazione del presente contratto.

Si conviene e si stipula quanto segue

### **Articolo 1**

#### **Premesse e Allegati**

Le premesse e i documenti richiamati, ancorché materialmente non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

### **Articolo 2**

#### **Oggetto**

RFI S.p.A. concede in comodato al Comune di Casorate Sempione che accetta, al fine di svolgervi esclusivamente attività sociali e di pubblico interesse, l'immobile di sua proprietà nel Fabbricato Viaggiatori della stazione di Casorate Sempione, nel Comune di Casorate Sempione identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Casorate Sempione particella ..... Foglio.....Subalterno....., Cat. X/Y, rendita Euro..... ..

Descrizione degli immobili:

- nr. 3 locali ubicati al piano terra del FV di complessivi mq. 69,88 ca;
- alcuni locali situati al primo piano del fabbricato viaggiatori di complessivi mq. 55,04 ca.;

- i servizi igienici di mq. 13,90;
- una porzione di area adiacente al FV di mq 200,00 ca ad uso deposito mezzi della Protezione Civile;
- l'ex area di scalo di mq. 2700 per la realizzazione di un parcheggio pubblico ad uso gratuito.

Gli immobili sono individuati nella banca dati informatica di RFI con i seguenti codici: Oggetto Architettonico (OA) FS01..... e Oggetto Locativo (OL) FS01/..... Di seguito più brevemente indicato come l' "Immobile.

La superficie complessiva degli Immobili concessi in comodato è di mq .....corrispondenti a mq ..... (.....) convenzionali, meglio individuata nel documento allegato sub A (planimetrie 1-4) che, siglato dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

### **Articolo 3**

#### **Destinazione d'uso**

Gli immobili s'intendono destinati esclusivamente ad attività sociali e di pubblico interesse non aventi scopo di lucro. È fatto divieto al COMODATARIO di mutarne anche solo temporaneamente o parzialmente la destinazione d'uso. La violazione di siffatto obbligo comporta la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

### **Articolo 4**

#### **Durata**

Il contratto ha la durata di nove anni decorrenti dalla data della delibera e la data di scadenza è fissata al ..... Il contratto non è rinnovabile alla scadenza,

salvo che le parti non abbiano concordato il suo rinnovo per iscritto almeno tre mesi prima della suddetta data.

## **Articolo 5**

### **Oneri del comodatario**

Il COMODATARIO è tenuto a custodire e conservare l' Immobile con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l'uso determinato dal Contratto. L' Immobile ed i relativi impianti devono essere condotti e tenuti con cura e diligenza del COMODATARIO che ne deve garantire la funzionalità ed il decoro, provvedendo a propria cura e spese all'esecuzione delle opere necessarie.

Al fine di una migliore conservazione dei beni concessi in comodato il COMODATARIO si obbliga a svolgere le seguenti attività:

- a) effettuazione giornaliera delle pulizie della sala d'attesa, delle aree aperte al pubblico, del sottopasso, dei marciapiedi interni ed esterni del fabbricato viaggiatori, con assoluto divieto di eseguire le pulizie di binari e interbinari;
- b) piccola manutenzione della sala d'attesa e delle aree aperte al pubblico, del sottopasso, manutenzione delle aree verdi, manutenzione dei marciapiedi interni ed esterni e dei passaggi pedonali, anche in caso di neve, per assicurarne l'agibilità;
- c) raccolta e smaltimento dei rifiuti e dell'erba prodotti dall'effettuazione delle pulizie e dalla manutenzione delle suddette aree, secondo le disposizioni delle competenti strutture sanitarie o comunali;
- d) apertura della sala d'attesa alle ore 7,00 e chiusura alle ore 19.

Di seguito sono elencati gli interventi, che dovranno essere eseguiti per

l'utilizzo dell'area a cura, spesa e responsabilità del comodatario, d'intesa con RFI:

- l'area dovrà essere separata dalla restante proprietà ferroviaria: lato binari va realizzata una recinzione di separazione in paletti e rete metallica dotata di messa a terra alla distanza non inferiore a mt. 2,00 dalla più vicina rotaia (mt. 2,75 intervia);
- nella parte terminale dell'area dovrà essere realizzato un cancello carraio per consentire il passaggio verso l'area ferroviaria a personale e mezzi di RFI, come riportato nella planimetria allegata al presente contratto;
- per eventuali necessità ferroviarie e su richiesta di RFI, con preavviso, l'area in comodato dovrà essere resa libera entro un ragionevole lasso di tempo in relazione all'urgenza dei lavori da eseguire.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area è a cura e spese del comodatario

Sono altresì a carico del COMODATARIO la manutenzione ordinaria e le riparazioni di piccola manutenzione, ivi compresa la conduzione e la manutenzione di tutti gli impianti presenti nell'Immobile nonché, in deroga all'art. 1808 c.c., gli interventi di manutenzione straordinaria, previa comunicazione al COMODANTE.

Il COMODATARIO, nei limiti della destinazione d'uso di cui all'art. 3 del presente Contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare i locali ed i relativi impianti concessi in comodato alle proprie specifiche esigenze nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia

antifortunistica e di sicurezza del lavoro e di salvaguardia ambientale, previa comunicazione scritta al COMODANTE.

Sono a carico del COMODATARIO gli oneri accessori; a tal fine il COMODATARIO si obbliga a stipulare direttamente con i fornitori tutti i contratti necessari.

Il COMODATARIO ha l'obbligo di comunicare al COMODANTE gli estremi dei contratti stipulati con i fornitori di energia elettrica e acqua, e quant'altro necessario per l'uso dell'Immobile in conformità a quanto previsto dal presente Contratto.

#### **Articolo 6**

##### **Restituzione immobile**

Il COMODATARIO dichiara di aver visitato l' Immobile e di ritenerlo idoneo all'uso pattuito e si obbliga a riconsegnarlo alla scadenza del Contratto libero da persone e cose.

Al cessare del rapporto, per qualsiasi motivo e/o ragione intervenuta, il COMODATARIO dovrà riconsegnare l' immobile nel medesimo stato di manutenzione in cui si trovavano all'atto della stipula del presente Contratto, salvo il normale deperimento d'uso e con gli impianti in condizioni di regolare funzionamento.

#### **Articolo 7**

##### **Garanzie**

A garanzia delle obbligazioni tutte assunte con il presente Contratto, il COMODATARIO ha costituito il deposito cauzionale, produttivo di interessi legali, di euro ....., mediante versamento sul conto corrente che RFI

intrattiene con Banco Posta (IBAN IT12D0760103200000063057004). Tale deposito, che dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo, anche parziale, durante la durata del Contratto, sarà restituito al COMODATARIO al termine del rapporto, previa verifica dello stato degli Immobili e dell'esatto adempimento del Contratto.

## **Articolo 8**

### **Modifiche ed addizioni**

Il COMODATARIO non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi in comodato senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte del COMODANTE. Le modifiche e addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del COMODANTE, resteranno di proprietà del COMODANTE senza che questi abbia l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso.

Negli altri casi, il COMODATARIO avrà l'obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, a semplice richiesta del COMODANTE anche nel corso del comodato.

Il COMODATARIO ha l'obbligo di richiedere, a propria cura e spese, ai competenti Organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

## **Articolo 9**

### **Divieto di cessione e subcomodato**

Il COMODATARIO non può cedere il presente Contratto mentre ha la facoltà di subcomodare, anche parzialmente, l'immobile ad Enti *non profit* solo su

espressa e preventiva autorizzazione del COMODANTE, purché ne venga mantenuta la destinazione d'uso, salva comunque la propria responsabilità per l'adempimento da parte del subcomodatario di tutto quanto stabilito dal presente Contratto. Nel contratto di subcomodato dovrà essere previsto il divieto di subcomodare a terzi. Il COMODATARIO deve comunicare per iscritto al COMODANTE il nominativo/ragione sociale del subcomodatario e trasmettere entro 60 giorni dalla sottoscrizione copia del contratto di subcomodato assolti gli obblighi fiscali.

#### **Articolo 10**

##### **Accesso e Ispezione**

Il COMODANTE ha il diritto di accedere in qualsiasi momento all'immobile con proprio personale, o con personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica, ritenuti opportuni. L'accesso e l'ispezione dovranno essere effettuati previa comunicazione al COMODATARIO ed in presenza dello stesso.

Il COMODANTE ha il diritto di occupare parzialmente e temporaneamente i locali concessi in comodato per esigenze connesse all'esercizio ferroviario e realizzare sull'Immobile ogni intervento ritenuto funzionale al soddisfacimento delle esigenze dei clienti del servizio ferroviario.

#### **Articolo 11**

##### **Divieto di pubblicità**

È fatto divieto al COMODATARIO di svolgere attività pubblicitarie negli immobili concessi in comodato; l'esercizio della pubblicità è riservata in via esclusiva a RFI che potrà svolgerlo direttamente, ovvero mediante propri

concessionari. Il COMODATARIO si impegna a consentire a RFI, ovvero a personale dalla stessa incaricato, di effettuare tutte le operazioni di installazione/manutenzione/rimozione degli impianti pubblicitari, nonché di sostituzione del materiale pubblicitario.

È consentita la divulgazione di messaggi all'utenza relativi ai servizi offerti e/o per la promozione del territorio in totale assenza di sponsorizzazioni commerciali.

Tali messaggi dovranno essere esteticamente confacenti agli ambienti e non essere in contrasto con gli interessi di RFI o contrarie alla decenza, al buon costume e all'ordine pubblico.

## **Articolo 12**

### **Responsabilità per danni**

Il COMODATARIO è costituito custode dell'immobile ed è responsabile dei danni arrecati a terzi ai sensi dell'articolo 2051 c.c..

Il COMODATARIO esonera espressamente il COMODANTE da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso il personale addetto all'uso dei locali ed alla prestazione dei servizi di cui all'art. 5 del presente Contratto, per l'uso dei locali concessi in comodato, o comunque verificatisi nei locali stessi, anche a causa di terzi. Ai fini del presente articolo è considerato terzo anche il subcomodatario e il personale da esso incaricato.

A tal fine il COMODATARIO ha stipulato la polizza assicurativa a primo rischio assoluto n. ...., del ..... con validità fino al ....., con un massimale di € ..... (euro .....) per sinistro con

la Compagnia di Assicurazione ..... per tenere indenne RFI da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti arrecati per qualsiasi causa a terzi e alla cosa.

Si dà atto che tale polizza è consegnata alla mandataria FERSERVIZI all'atto della stipula del presente Contratto.

### **Articolo 13**

#### **Prescrizioni di sicurezza e norme di salvaguardia ambientale**

Il COMODATARIO si obbliga a rispettare e a far rispettare al personale addetto all'uso degli Immobili e all'esecuzione degli oneri di cui all'art. 5 del presente Contratto, nonché a tutti coloro che accedono agli Immobili, tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione danni, infortuni, incendi e tutela ambientale.

Il COMODATARIO si obbliga a rispettare e a far rispettare al personale addetto all'uso dei locali e all'esecuzione degli oneri di cui all'art. 5 del presente Contratto, le norme di cui al D.P.R. n. 753/1980-“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, di cui dichiara di aver preso piena conoscenza, e/o eventuali condizioni e/o prescrizioni in relazione alla specifica situazione dei luoghi ed agli spazi o locali concessi ai fini della sicurezza dell'esercizio ferroviario riportati nel documento Allegato B (Verbale di scambio dei rischi) al presente Contratto.

Resta inteso che la dirigenza ferroviaria avrà comunque il potere di impartire eventuali prescrizioni in ragione di particolari circostanze.

### **Articolo 14**

### **Recesso**

Il COMODATARIO ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, che si intenderà risolto alla data di sottoscrizione del verbale di riconsegna dell'immobile da sottoscrivere tra RFI e il COMODATARIO entro 90 giorni dalla data della comunicazione del recesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Articolo 15**

#### **Clausola risolutiva espressa**

Costituiscono cause di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatto e colpa del COMODATARIO, salvo il diritto al risarcimento dei danni, la violazione degli obblighi di cui agli artt. 3 (Destinazione d'uso), 9 (Divieto di cessione e subcomodato), 13 (Prescrizioni di sicurezza e norme di salvaguardia ambientale), 16 (clausola di trasparenza e rinvio a codice Etico) produrranno *ipso iure* la risoluzione del Contratto.

A tal fine il COMODANTE dovrà comunicare al COMODATARIO con lettera Raccomandata AR l'intenzione di avvalersi della clausola e l'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione della comunicazione.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto RFI provvederà ad escutere la fideiussione/incamerare il deposito cauzionale, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

### **Articolo 16**

#### **Clausola di Trasparenza e Rinvio al Codice Etico**

Il COMODATARIO espressamente e irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la

conclusione del presente Contratto;

- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese controllate o collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 3.6 del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Nel caso in cui fosse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei commi precedenti, ovvero il COMODATARIO non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. per fatto e colpa del COMODATARIO, salvo il risarcimento del danno derivante dalla risoluzione, su semplice richiesta del COMODANTE.

Resta convenuto che le prestazioni oggetto del presente Incarico dovranno essere eseguite, sempre ed in ogni caso, nell'ottica di salvaguardare l'immagine ed il prestigio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA nel suo complesso. A tal fine il COMODATARIO espressamente dichiara di ben conoscere le prescrizioni contenute nel Codice

Etico adottato dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA visionabile sul sito [www.fsitaliane.it](http://www.fsitaliane.it) al fine di informare, ove compatibile, il proprio comportamento ai criteri in esso previsti.

#### **Articolo 17**

##### **Clausola fiscale**

Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 5 punto 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 e successive modificazioni e integrazioni. L'imposta di registro e di bollo sono a carico del COMODATARIO.

#### **Articolo 18**

##### **Domicilio e clausola arbitrale**

Agli effetti giudiziari le Parti dichiarano il proprio domicilio come segue:

1\* RFI S.p.A. Piazza della Croce Rossa, 1-00161 ROMA;

2\* Comune di Casorate Sempione Via E. De Amicis, 7- 21011 Casorate Sempione (VA)

Agli effetti amministrativi RFI dichiara il proprio domicilio presso gli uffici di Milano della Zona Nord Ovest di Ferservizi siti in Milano, Via Ernesto Breda n. 28.

Ogni ulteriore comunicazione inerente e conseguente al presente Contratto dovrà essere inviata a mezzo di comunicazione scritta indirizzata al domicilio speciale che le Parti eleggono in:

R.F.I. S.p.A. ....

.....

Le Parti convengono che tutte le controversie comunque derivanti dal presente

Contratto, ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione, saranno deferite, secondo quanto previsto dagli artt. 806 c.p.c. e seguenti ad un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo, ovvero in assenza di accordo, direttamente dal Presidente del Tribunale di .....

Le Parti convengono altresì che il collegio deciderà secondo diritto ed entro centottanta giorni dalla sua costituzione.

#### **Articolo 19**

##### **Trattamento dei dati ex D.Lgs. 196/03**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il COMODATARIO dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell'Informativa di cui all'Allegato sub C. Pertanto il COMODATARIO, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 23 e 25 del citato decreto legislativo, attesta il proprio consenso affinché venga effettuato da parte del COMODANTE il trattamento dei dati personali in suo possesso e la comunicazione degli stessi secondo quanto scritto nella menzionata informativa.

#### **Articolo 20**

##### **Modifiche al contratto**

Qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

#### **Articolo 21**

##### **Applicazione delle norme**

Per quanto non previsto dal presente Contratto, le Parti fanno espresso

riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini e usi locali.

Località e data

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

## **D.T.P. – UT Milano Linee Nord**

**CONTRATTO DI COMODATO  
Con il Comune di Casorate Sempione  
per l'uso di alcuni locali ed ex area di scalo nella stazione  
ferroviaria di Casorate Sempione**

**Informazioni sui rischi specifici esistenti in ambiente ferroviario e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare**

Rischi specifici ambiente (ex quadro B)		Misure di prevenzione e di emergenza preliminari (ex quadro B)	
Carichi sospesi		Sospensione della circolazione treni	X
Movimentazione di mezzi e/o macchine operatrici	X	Sospensione lavori eventualmente contemporanei	
Movimentazione rotabili	X	Canalizzazione movimento macchine operatrici	X
Depositi di sostanze infiammabili/ esplosive		Rimozione, polveri, scorie e fibre	
Impianti di distribuzione gas infiammabili		Bonifica con	
Sostanze pericolose		Intercettazione impianti (pressione)	
Piani di calpestio e/o intervie sconnessi	X	Tolta tensione elettrica	X
Impianti idrici interrati		Segnaletica	X
Servizi elettrici interrati o sotto traccia	X	Reti di protezione	
Impianti, apparecchi, contenitori in pressione		Opere provvisoriale	
Impianti elettrici BT/MT	X	Divieti di entrata	
Impianti elettrici AT		Pannelli protettivi	
Conduttori nudi sotto tensione (3000 Vcc / 15000 Vca)	X	Riduzione della temperatura	
Rischio biologico	X	Coordinamento per attività effettuate in contemporanea.	X
Radiazioni ionizzanti/ non ionizzanti		Prove di esplosività	
Lavori in quota		Prove di abitabilità	
Fondazioni/Dislivelli	X	Dispositivi di Protezione Collettiva	X
Illuminazione scarsa	X	Dispositivi di protezione individuale	X
Temperature elevate		Informazione	X
Rumore	X	Pianificazione dell'emergenza	X
Piombo		Altre misure (specificare il tipo)	
Polveri	X		
Amianto			
Lavori contemporanei	X		
Altri rischi (specificare il tipo)			

N.B.: Vedesi anche Allegato al Quadro "Rischi specifici Ambiente"

**Prescrizioni particolari:**

**PREMESSA**

La Normativa Speciale di riferimento, alla quale attenersi, è la seguente:

- Legge 191 del 26/4/1974 "Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato";

- D.P.R. n° 469 del 1°/6/1979 Regolamento di attuazione della suddetta Legge;

- Istruzione Protezione Cantieri, edizione 1986, e successive modificazioni e integrazioni, emanata dal Ministero dei Trasporti, Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 31 della Legge 191/1974.

Per gli argomenti non trattati dalla suddetta Normativa Speciale, valgono le Norme e le Leggi Generali (D. Lgs. 81/2008, etc.).

In base all'art. 1 della Legge 191/1974, "all'osservanza delle disposizioni della presente legge sono, inoltre, tenute le imprese appaltatrici di opere o servizi ferroviari, quando l'opera o il servizio appaltato venga eseguito negli impianti ferroviari, nonché le amministrazioni statali, la Compagnia internazionale carrozze con letti e qualunque altro ente, quando il lavoro venga svolto in ambito ferroviario".

**Qualora l'impresa non ricada nella suddetta casistica, si applicano solo le Norme e le Leggi Generali previste (D. Lgs. 81/2008, etc.).**

**1) - Permanenza e spostamento sui piazzali e in linea**

- Rischio investimento da veicoli ferroviari in manovra
- Rischio investimento da treni in transito, in arrivo, in partenza
- Rischio investimento da altri veicoli ferroviari

Misure generali di prevenzione:

La permanenza sui piazzali ferroviari o in linea deve limitarsi esclusivamente alla zona interessata dall'intervento che deve essere opportunamente delimitata.

Per gli spostamenti sui piazzali devono essere utilizzate le piste pedonali esistenti.

E' vietato usare durante gli spostamenti biciclette, ciclomotori, autoveicoli, motocarri se non previa specifica autorizzazione a norma dell'art. 13 Legge 191/1974 (art. 10 e 11 del D.P.R. 468/1979).

E' vietato attraversare i binari in esercizio, se non utilizzando gli appositi sottopassaggi. In mancanza degli stessi o in caso di eccezionale necessità, per l'attraversamento dei binari di stazione in esercizio devono essere utilizzate le apposite passatoie a raso previa autorizzazione di R.F.I.

La permanenza nelle immediate vicinanze dei binari in esercizio e lo spostamento lungo gli stessi sono operazioni a rischio di investimento e pertanto occorre che le misure di prevenzione e protezione vengano concordate preventivamente con personale di RFI abilitato alla O.P.C..

La circolazione a piedi sui piazzali ferroviari è regolamentata da specifiche disposizioni emanate dai Responsabili delle singole stazioni con apposito Ordine Interno. Sullo stesso sono inoltre indicati i luoghi ove sono esposte e consultabili le planimetrie indicanti gli itinerari idonei a spostarsi con sicurezza rispetto alla circolazione dei rotabili (art. 8 Legge 191/1974 - art. 6 D.P.R. 469/1979). Copia del suddetto ordine Interno dovrà essere richiesto al Responsabile della stazione interessata al servizio.

Stando sui bordi dei marciapiedi o in prossimità dei binari, seppure a distanza di sicurezza, vigilare sempre costantemente sui movimenti dei rotabili.

Prima di effettuare spostamenti sui piazzali e negli interbinari dei binari in esercizio, dovranno essere concordate preventivamente con personale di RFI abilitato alla O.P.C. le opportune misure di prevenzione e protezione

Quando si eseguono interventi su binari in esercizio e nelle immediate adiacenze, che comportino almeno una delle seguenti soggezioni alla circolazione dei treni:

a) occupazione con attrezzature, mezzi o uomini del binario o della zona ad esso adiacente fino alle seguenti distanze dalla più vicina rotaia:

= m	per velocità massima	fino a		140	km/h
= m 1,50	"	"	superiore a	140	fino a 160 "
= m 1,55	"	"	"	160	" 180 "
= m 1,65	"	"	"	180	" 200 "
= m 1,75	"	"	"	200	" 250 "
= m 2,15	"	"	"	250	" 300 "

b) possibilità di interferenza fra attrezzature e sagoma di libero transito del binario;

c) indebolimento o discontinuità del binario e più in generale della via;

si prevede che **debba essere predisposta apposita organizzazione protettiva** per la sicurezza dell'esercizio ferroviario e per assicurare l'incolumità delle persone addette agli interventi a seguito del passaggio dei treni.

**Le norme per l'organizzazione protettiva vengono definite nell'Istruzione per la Protezione dei Cantieri di Lavoro e s.m.i..**

Le mansioni organizzative, di cui al punto precedente, sono ad esclusivo carico R.F.I.; l'avvenuta organizzazione della protezione dovrà risultare, prima del lavoro, da apposito modulo predisposto e firmato dall'Impianto e controfirmato dall'Impresa.

Ove l'Impresa dovesse richiedere che le mansioni esecutive della protezione siano svolte da proprio personale, dovrà comunicare i relativi nominativi, allegando copia dell'apposita abilitazione (non scaduta!).

Nel caso di cui al punto precedente, prima di utilizzare il personale riconosciuto idoneo, dovrà essere consegnata copia dell'abilitazione anche all'Impianto (Tronco oppure Zona I.E.), a cui competono in ogni caso le mansioni organizzative della protezione stessa.

Colui che svolge le mansioni esecutive della protezione non può essere adibito ad eseguire contemporaneamente altri lavori.

Deve essere sempre indossato l'apposito indumento protettivo segnaletico, di colore giallo esclusivamente per gli addetti alla protezione cantieri.

## 2) - Comportamento lungo linea

### Misure generali di prevenzione

Osservare particolare cautela nei percorsi lungo la linea ferroviaria; in linea dovrà essere garantita la non occupazione del binario e della zona ad esso adiacente, a partire dal bordo interno della più vicina rotaia, per le distanze riportate al punto a) precedente.

La sede ferroviaria deve essere tenuta sgombra da ogni oggetto rimovibile, fino alle distanze suddette. Fanno eccezione gli attrezzi e materiali per lavori alla sede stessa, purché non impediscano il libero e sicuro transito dei rotabili. Oltre il limite suddetto, gli oggetti devono essere sistemati in modo da non costituire pregiudizio alla regolarità dell'esercizio e alla incolumità delle persone e in modo da non avvicinarsi al di sotto di tale limite neanche in caso di ribaltamento accidentale. Nel percorrere le zone di passaggio o dove è in corso la lavorazione, prestare attenzione alla natura del suolo e alla presenza di eventuali ostacoli fissi o mobili che possono essere causa di urti o cadute.

E' vietato in modo assoluto al personale che si reca o torna dal lavoro di percorrere la sede ferroviaria, quando esistano in prossimità di essa strade o viottoli, ovvero sia possibile raggiungere il posto di lavoro o le immediate vicinanze di esso mediante accessi laterali alla sede ferroviaria ovvero ancora sia possibile predisporre percorsi alternativi. Ove le condizioni di cui sopra non sussistano o non siano attuabili, per cui si renda necessario percorrere tratti di sede ferroviaria, si rammenta che è fatto assoluto divieto di percorrere il binario e che pertanto occorre camminare sulla banchina, mantenendosi comunque alla distanza di sicurezza prescritta.

Per l'utilizzazione di attrezzature con caratteristiche di carrello devono essere osservate le norme vigenti presso le Ferrovie e le eventuali ulteriori prescrizioni per la circolazione, la sosta in linea ed il ricovero nelle stazioni dei mezzi del genere.

E' vietato far percorrere ai mezzi d'opera (automezzi, autobetoniere, pale meccaniche, etc.) tratti attraversanti i binari, oppure strettamente adiacenti agli stessi.

Le aree di lavoro situate in prossimità della sede ferroviaria ma non interferenti con l'esercizio, dovranno essere

opportunamente recintate alle distanze innanzi dette , per evitare che il personale ivi operante, incautamente, possa avvicinarsi o comunque attraversare i binari.

**3) - Rischio Incuneamento dei piedi o degli arti inferiori fra l'ago e il contraگو dei deviatori manovrati elettricamente a distanza.**

Misure generali di prevenzione:

E' vietato attraversare i binari in prossimità dei deviatori elettrici manovrati a distanza. Per lo spostamento o l'attraversamento utilizzare le norme di cui al punto 1.

Utilizzare sui piazzali ferroviari scarpe antinfortunistiche con dispositivo per lo sfilamento rapido. Adottare sempre la massima attenzione e cautela personale.

**4) - Rischio di indebito lancio di oggetto dai treni in transito; proiezione di corpuscoli e scorie di frenatura.**

Misure generali di prevenzione:

Al momento del transito dei treni o al passaggio di manovre o altri convogli ferroviari, ripararsi o voltare le spalle al convoglio per evitare possibili infortuni accidentali agli occhi e al viso.

**5) - Rischio scivolamento su superfici di appoggio del piede sdruciolevoli, con particolare riferimento alle traverse ove normalmente sostano i locomotori Diesel.**

Misure generali di prevenzione:

E' vietato attraversare i binari in esercizio. Non poggiare mai i piedi su traverse coperte di olio o grasso, rilasciato accidentalmente dai locomotori, onde evitare il rischio di caduta per scivolamento. Per lo spostamento sui piazzali ferroviari utilizzare scarpe antinfortunistiche munite di suola antiscivolo.

**6) - Rischio Rumore**

Misure generali di prevenzione:

Sui piazzali ferroviari esiste una rumorosità di "fondo" dovuta alla normale attività ferroviaria stimata mediamente in un Leq di 65 dB(A).

**7) - Elettricità (rischio elettrocuzione)**

Misure generali di prevenzione

Si mettono in evidenza i lavori da eseguire in presenza di condutture elettriche e quelli da effettuare sugli impianti elettrici, per i quali si raccomanda il rigoroso rispetto delle norme emanate dalle Ferrovie e, quando previsto, lo scambio con l'Impianto competente dei moduli prescritti in caso di toltta tensione. In particolare si sottolinea quanto segue:

- tutte le condutture elettriche della linea di contatto per la trazione elettrica dei treni a 3000 v, corrente continua, devono considerarsi sotto tensione; il loro contatto deve perciò ritenersi MORTALE;
- non avvicinarsi mai, anche se in modo accidentale, con la persona, con materiali o con gli attrezzi a distanza inferiore a quella di sicurezza (m 1 per tensioni fino a 25 kv e m 3 per tensione oltre 25 kv e fino a 220 kv) dai conduttori, isolatori ed accessori; in caso contrario occorre procedere alla richiesta di TOLTA TENSIONE;
- non toccare qualsiasi filo metallico pendente, o caduto a terra, potendo essere questo sotto tensione, non toccare eventuali oggetti in contatto con la stessa linea;
- durante la manipolazione o il trasporto di oggetti alti, assicurarsi che questi non vadano ad interferire, anche in modo accidentale, con la linea di contatto entro il limite di sicurezza. Il trasporto in parola deve essere eseguito, disponendo l'oggetto in posizione orizzontale;
- nel caso si debbano eseguire scavi, sondaggi o quant'altro si renda necessario, conseguire preventiva autorizzazione dal personale RFI interessato e dopo che sia stata verificata l'eventuale presenza di cavi interrati e sotto tensione;
- in caso di incendio, non usare acqua in presenza di linea di contatto elettrica e dare subito avviso al personale ferroviario, secondo il piano di emergenza predisposto;

- è vietato usare getti di acqua a qualsiasi scopo nelle vicinanze di linee di contatto elettriche;
  - non accendere o bruciare erbe o quant'altro nelle vicinanze di linee elettriche;
  - è vietato salire sul tetto dei veicoli;
  - non toccare le persone infortunate che sono ancora in contatto con conduttori sotto tensione;
- L'Impresa dovrà provvedere ad istruire i propri operatori per applicare le modalità di primo soccorso alle persone infortunate, in caso di contatto accidentale con la linea A.T. a 3000 v.

#### 8) - Altre notizie

Eventuali integrazioni delle suddette notizie possono essere assunte presso gli Impianti di giurisdizione. I suddetti Impianti potranno fornire copia della parte interessata del Documento Valutazione Rischi o della Relazione d'Impianto, nonché i dati fonometrici disponibili.

Al fine di consentire a tutti gli agenti impegnati nell'esecuzione degli interventi su impianti in esercizio:

- di avere compiuta conoscenza della condizione nella quale gli interventi stessi andranno ad essere eseguiti;
- di essere edotti sull'organizzazione complessiva del cantiere e sulle eventuali specifiche cautele da adottare;
- di essere aggiornati su eventuali ulteriori specifiche norme di sicurezza o modalità comportamentali;
- di avere ulteriori informazioni e maggiori dettagli sugli impianti interessati;

L'Impresa dovrà effettuare con la Direzione Lavori e gli Impianti RFI coinvolti una preventiva ricognizione congiunta dei luoghi interessati dagli interventi e dovrà consegnare agli impianti coinvolti copia del Piano di Coordinamento e Sicurezza.

Gli stessi Impianti forniranno copia degli eventuali ulteriori elaborati dai quali risulti l'esistenza di particolari rischi specifici aggiuntivi, se presenti, con l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e del programma di attuazione delle suddette misure, relativamente alle aree (linee, fabbricati e piazzali, passaggi a livello) interessate, per la parte di competenza.

Al fine del coordinamento reciproco per eliminare rischi dovuti alle possibili interferenze nel caso di lavoratori con diverso datore di lavoro, è compito del Committente, tramite il CEL o la DL, indire le apposite riunioni di coordinamento necessarie. Dopo avere congiuntamente definito in generale il programma dei lavori, i medesimi Impianti andranno sempre preventivamente informati sull'effettiva presenza del personale dell'Impresa, inoltre i lavori saranno anche di volta in volta concordati, se coinvolgono l'operatività degli Impianti. Tutto questo per ottimizzare il predetto coordinamento necessario per ridurre al minimo i rischi.

Per il rischio incendio ciascun Impianto dispone di un proprio P.E.I. (Piano di Emergenza Interno), di cui si può prendere visione.

Durante le operazioni di carico e scarico dei materiali il personale delle ditte potrà operare solo dopo che tutto il personale RFI si sarà allontanato dall'area di lavoro.

Le aree di lavoro situate in prossimità della sede ferroviaria ma non interferenti con l'esercizio, dovranno essere opportunamente recintate alle distanze dinanzi dette in relazione alla velocità della linea, per evitare che il personale ivi operante incautamente possa avvicinarsi o comunque attraversare i binari.

#### Allegati:

p.m.

Responsabile dell'Unità Produttiva

Ing. Romeo Giuseppe


data



20/07/2016


# Casorate Sempione: planimetria generale-

## All.1



- Oneri del comodatario**
- Immobili in comodato**
- Recinzione e cancello da realizzare**
- Sottopassaggio**

# Casorate Sempione: piano terra FV – All.2




**Locali e area in**

**comodato**

**Oneri del**


**comodatario**

# Casorate Sempione: Bagni -All.3



 **Local in comodato**

# Casorate Sempione: piano primo FV – All.4



 Locali in comodato